

*Quer*  
*B*

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

**ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18**

Il giorno 22 del mese di aprile dell'anno 2020 in modalità videoconferenzasi sono incontrati:

L'azienda VICENZASPED INT'L AGENCY S.R.L. rappresentata da Sig.ra Lavinia Damian, assistita dal CDL Fabio Ferrari

Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria  
Fisascat CISL rappresentata da Aurora Blanca  
Uiltucs UIL rappresentata da Stefano Franzoni

*B*

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto-legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda VICENZASPED INT'L AGENCY S.R.L., con sede legale in Vicenza, Via Rossato, n. 20/22, che applica il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 126 dipendenti occupati sul territorio nazionale.

L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

### PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda VICENZASPED INT'L AGENCY S.R.L., con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 23.03.2020 al 23.05.2020 nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1.
- 4) Si specifica che, ove fosse necessario, per le unità operative ubicate nelle c.d. "Zone Gialle" ovvero nelle regioni Veneto e Lombardia, una volta esaurite le 9 settimane previste dalla normativa a livello nazionale (Art. 22 D.L. 18/2020), si procederà con l'utilizzo delle 4 ulteriori settimane (concesse in base all'art. 17 D.L. 9/2020).
- 5) Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva, salvo ulteriori eventuali proroghe dei trattamenti sopra indicati.

### TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:


- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, nonché dall'art. 17, comma 4, del Decreto Legge 02.03.2020 n. 9.

*Am*  
*B*

- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga e è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale".
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni, nonché dall'art. 17, comma 4, del Decreto Legge 02.03.2020 n. 9.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 23.03.2020 al 23.05.2020 inclusi per n. 100 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 35.829, ovvero 47.133 ore complessive nel caso siano utilizzate anche le 4 settimane aggiuntive per le regioni Veneto e Lombardia, per il personale operante presso le unità produttive indicato nell'Allegato. *B*
- e) Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.
- f) Le Parti convengono che, l'Azienda riconoscerà la maturazione dei ratei di 13°, 14°, ferie, permessi ROL e per Ex-festività, nei termini di legge.
- g) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
- h) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- i) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la società anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria INPS e comunque nei limiti di un importo massimo mensile netto di euro 1.000,00, per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento.
- j) Per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società è disponibile ad erogare, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima, per i ratei già maturati.
- k) In alternativa a quanto previsto dal precedente punto h), per il periodo di ricorso ad integrazione salariale, ai dipendenti che ne facessero richiesta, l'azienda è altresì disponibile ad erogare un importo a titolo di "prestito", per un importo una tantum fino ad euro 1.000,00 netti, per il quale si provvederà a sottoscrivere con gli stessi idonea documentazione a supporto, e che potrà essere restituito in rate mensili, concordate con il singolo lavoratore, a partire dal primo mese successivo la normale ripresa dell'attività a pieno regime, e fino ad esaurimento del prestito ottenuto, mediante compensazione con i crediti scaturenti dal rapporto di lavoro in essere, sia quelli correnti che quelli differiti ed il TFR.

- l) L'azienda si dichiara sin d'ora disponibile a far godere le eventuali giornate di ferie e permessi retribuiti, maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
- m) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- n) Il datore di lavoro affiggerà in bacheca copia del presente verbale, contenente i contatti delle OO.SS firmatarie.
- o) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 l'eventuale dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Vicenzasped International Agency Srl**  
Istituto di Vigilanza "SICUREZZA VALORI"  
Via Rossato, 20/22  
36100 VICENZA  
P. IVA e C.F. 01279080244